



IL PRESIDENTE DELLA Con.P.E.R.

Visto il parere già formulato in via immediata e sintetica il 6/12/2018 riguardo l'Interpello sull'iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici;

Vita la Direttiva UE 2018/958 del 28/6/2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

Visto il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione", ed i successivi CCNL del comparto Ricerca.

Visto il D. Lgs. Lgt. 382/1944 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi sulle Commissioni centrali professionali" e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. CPS 233/1946 "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e successive modificazioni;

Visto il R.D. 842/1928 "Regolamento per l'esercizio della professione di Chimico" e successive modificazioni;

Vista la legge 396/1967 "Ordinamento della professione di Biologo" e successive modificazioni;

Vista la legge 56/1989 "Ordinamento della professione di Psicologo" e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 137/2012 "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali"

Vista la legge 4/2013 "Disposizioni in materia di professioni non organizzate";

Vista la norma tecnica "UNI 11683:2017: Attività professionali non regolamentate - Fisico professionista - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza";

Vista la legge 3/2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 avente per oggetto "Ordinamento della Professione di Chimico e di Fisico";

Sentiti i membri della ConPER,



PREMESSO CHE

- I principi di libertà e autonomia di ricerca e di insegnamento sono sanciti dall'art. 33 della Costituzione.
- Alla luce di tali principi, diritti e doveri dei ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) sono sanciti nel DL 218/2016, che recepisce Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE).
- L'ordinamento professionale di ricercatori e tecnologi degli EPR è definito nel DPR 171/1991, e la specifica normativa è formata dal DL 165/2001 e dal corpus delle disposizioni contrattuali, contenute nei CCNL del comparto ricerca dal 1991 a oggi.
- Ricercatori e tecnologi degli EPR, come tutti i dipendenti pubblici, sono soggetti alle norme dell'art.53 del DL 165/2001 in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, salvo per quanto previsto agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 297/1999 e successive modificazioni, relativamente alla costituzione di società con caratteristiche di spin-off o di start-up, presso le quali possono essere temporaneamente distaccati mantenendo il proprio rapporto di lavoro.
- Ai sensi dell'art.58 comma 4 del CCNL 1998-2001 del comparto ricerca, ricercatori e tecnologi degli EPR, all'interno del proprio rapporto di lavoro, possono impiegare fino a 160 ore annue aggiuntive rispetto all'orario di lavoro in attività destinate ad arricchimento professionale quali ricerca libera utilizzando le strutture dell'Ente, attività di docenza, organizzazione di seminari e convegni, collaborazioni professionali, perizie giudiziarie per le quali l'autorizzazione da parte dell'Ente, ove richiesta, è sostituita dalla preventiva comunicazione all'Ente medesimo da parte dell'interessato.
- I ricercatori e tecnologi degli EPR che, all'interno delle 160 ore annue aggiuntive previste dal contratto, svolgano prestazioni occasionali in ambiti professionali che richiedono l'iscrizione ad Ordini o Collegi, provvedono autonomamente a tale obbligo.
- Il D. Lgs. Lgt. 382/1944 e successive modificazioni individua gli Ordini Professionali posti sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia. Fra tali professioni organizzate figuravano, fino all'entrata in vigore della legge 3/2018, le professioni del Chimico (RD 842/1928), del Biologo (L. 396/1967) e dello Psicologo (L. 56/1989).
- Il D. Lgs. CPS 233/1946 e successive modificazioni individua e pone sotto la vigilanza del Ministero della salute le professioni sanitarie.
- La L. 3/2018 definisce il riassetto delle professioni sanitarie modificando con l'art. 4 al Capo II "Professioni sanitarie" il D. Lgs. CPS 233/1946. Tale art. 4 introduce, fra le altre, la professione regolamentata sanitaria del Fisico, e stabilisce il passaggio delle professioni regolamentate del Chimico, del Biologo e dello Psicologo da tecniche, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, a sanitarie, sotto la vigilanza del Ministero della Salute.
- La legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in Ordini o Collegi poste sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 da tali professioni sono esplicitamente



escluse le professioni sanitarie. Tra le professioni non organizzate in Ordini o Collegi figura quella del Tecnico Competente in Acustica (D. Lgs. 42/2017).

- Ai sensi della L. 4/2013, la norma “UNI 11683:2017: Attività professionali non regolamentate - Fisico professionista - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” entrata in vigore il 7 settembre 2017 definisce le attività professionali del Fisico professionista non sanitario come professione non organizzata.

- L’art.8 comma 8 della L. 3/2018 demanda al Ministro della Salute l'adozione degli atti funzionali alla definizione dell’Ordinamento per la disciplina della professione di Chimico e di Fisico all’interno della Federazione Nazionale degli Ordini di Chimico e di Fisico. Tale ordinamento è stato disciplinato dal Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018. Deve ancora essere emanato, nella forma di un Decreto Ministeriale avente natura regolamentare, il Regolamento che comprenderà anche la definizione degli ambiti di attività professionale riservati al Fisico come professione sanitaria.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL PRESIDENTE DELLA ConPER RILEVA CHE:

- Non può sussistere alcun obbligo di iscrizione a Ordini Professionali per ricercatori e tecnologi degli EPR per lo svolgimento di attività di ricerca, consulenze, didattica, attività conto terzi e ogni altra attività intellettuale che non abbia carattere professionale riconducibile agli ambiti di competenza dei relativi Ordini o Collegi.

- Non può sussistere alcun obbligo di iscrizione a Ordini Professionali per ricercatori e tecnologi degli EPR a tempo determinato, titolari di assegni di ricerca e titolari di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca alle quali il contratto, l’assegno o la borsa di studio sono finalizzati.

- L’obbligo di iscrizione agli Albi professionali di Ordini o Collegi sussiste per ricercatori e tecnologi degli EPR solo per lo svolgimento di prestazioni a carattere professionale relative agli ambiti di competenza di professioni organizzate in Ordini o Collegi.

- L’aver istituito la professione regolamentata del Fisico, del Chimico, del Biologo come professioni sanitarie sotto la vigilanza del Ministero della Salute ai sensi dell’art. 4 della L. 3/2018 comporta che gli ambiti di attività professionale ad essa riservati con i relativi obblighi di iscrizione dovranno essere definiti con esplicito riferimento a profili di interesse sanitario e chiaramente distinti dalle attività del Fisico, del Chimico, del Biologo professionista *non sanitario* come professione non organizzata ai sensi della L. 4/2013.

- L’obbligo di iscrizione all’Albo professionale della professione di Fisico, del Chimico, del Biologo prevista dall’art. 4 della L. 3/2018 per i ricercatori e tecnologi degli EPR *all’interno del proprio rapporto di lavoro* potrà al più sussistere solo ed esclusivamente per lo svolgimento di attività che comportino una diretta assunzione di responsabilità nei confronti dei pazienti.

Roma, 19 febbraio 2019

Presidente ConPER

Prof. Massimo Inguscio